



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N. 65.483 di Repertorio N. 12.528 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo
- 25 marzo 2021 -

In Rimini, Via Flaminia n.24, alle ore 16,35 (sedici e minuti trentacinque).

Avanti a me Avv. MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE il Signor:

- **PAZZAGLI Prof. IVO GIUSEPPE**, nato a Rimini il 9 ottobre 1948, residente
in Rimini, Via Pietrarubbia n.31, il quale dichiara di intervenire ed agire nel
presente atto sia quale associato che nella sua dichiaratami veste di Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'associazione denominata

"EducAid",

con sede in Rimini, Via Vezia n.2, codice fiscale:91067680404, ove per la carica
domicilia, iscritta nell'Anagrafe delle O.N.L.U.S. presso la Regione Emilia
Romagna, Settore O.N.G. ante Legge n.125/2014.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati
della predetta Associazione, adunatasi in questo giorno, a quest'ora ed in questo
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

""ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di modifiche, con operatività immediata, da apportare al vigente
statuto dell'Associazione per adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del
Terzo Settore;

2. Proposta di approvazione di un ulteriore nuovo testo statuto per trasformazione
in ETS, che entrerà in vigore nei termini previsti dall'art.104 comma 2, del D.
L.vo n.117/2017 in ottemperanza al disposto del D. L.vo n.117/2017.

L'assemblea si svolgerà in videoconferenza, sarà possibile quindi partecipare
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art.106 e 73 del
D.L. n.18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020,
convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, e successive proroghe e modificazioni.

A questo scopo i soci potranno accedere alla riunione attraverso la piattaforma
web "ZOOM", utilizzando le seguenti coordinate:

<https://zoom.us/j/99069693869?pwd=VmJUTUMwVERDYk1wc3FLYms1MkxNZz09>

ID riunione: 990 6969 3869

Passcode: 162235""

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come
segue.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il costituito signor Pazzagli Prof. Ivo
Giuseppe, il quale constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'articolo
9) dello Statuto dell'Associazione;

- che l'assemblea è di seconda convocazione essendo quella di prima
convocazione andata deserta;

- che risultano presenti personalmente n.2 (due) associati, nonchè n.27
(ventisette) associati (di cui n.9 (nove) per deleghe riconosciute regolari dal
Presidente e conservate agli atti dell'associazione), collegati in
televideoconferenza da remoto mediante utilizzo della piattaforma WEB

**REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997**

IL 30 marzo 2021

AL N° 3471 - 1T

€ 200,00

denominata "ZOOM" e così complessivamente n.29 (ventinove) associati sugli attuali complessivi n.32 (trentadue) associati, di cui n.2 (due) privi del diritto di voto in quanto non in regola con il pagamento della quota annuale, come risulta dal **foglio delle presenze** che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "C"** a farne parte integrante, omessane la lettura per dispensa del comparente;

- che tutti gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti nei libri dell'associazione ed hanno pieno diritto di intervento e di voto, essendo in regola con il pagamento delle quote sociali;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il costituito Presidente signor Pazzagli Prof. Ivo Giuseppe ed i Consiglieri signori Casadei Maurizio (vicepresidente), Sapucci Giovanni, Vignali Roberto e Quadrifoglio Andrea, gli ultimi quattro collegati in televideoconferenza;

- che del Collegio dei Revisori sono collegati in televideoconferenza i membri effettivi Righetti Maria Grazia (Presidente) e Dell'Omo Daniele;

- che l'Assemblea pertanto è validamente costituita ai sensi dell'articolo 9) del vigente Statuto (che richiama l'art.21 del codice civile quanto ai quorum costitutivo e deliberativo) e dell'art.73 del D.L. n.18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, e successive modificazioni (svolgimento dell'assemblea e votazioni in teleconferenza) per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto, essendo consentito al Presidente, a me Notaio accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti collegati da remoto partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente, aperta la seduta, ricorda che è in corso la procedura per l'acquisizione della personalità giuridica dell'associazione ed espone all'assemblea che è necessario adeguare lo statuto vigente alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017 in vista dell'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore).

Tenuto conto della duplice esigenza di conservare l'iscrizione nel Registro delle O.N.L.U.S. e di adeguare lo statuto alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017, il Presidente propone di modificare l'attuale statuto come meglio in appresso illustrato e di adottare un secondo statuto che recepisca le nuove norme strutturali e di funzionamento degli E.T.S. destinato a divenire efficace a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art.102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. lgs. n.117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro.

Pertanto il Presidente propone di modificare il vigente statuto come segue:

1) - riformulare **l'articolo 5)** (Il bilancio) come segue:

""Art. 5 - Il bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci - preventivo e di esercizio - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il

Consiglio Direttivo predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno, per la definitiva approvazione. In ogni caso entro il 30 di giugno rendiconti, bilanci e rendiconti della raccolta fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale che, previa approvazione dell'assemblea, dovrà, se dovuto, essere pubblicato sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente la Associazione aderisce o in alternativa depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci."";

2) - modificare l'articolo 7 (I soci) come segue:

- aggiungere, dopo il quarto comma, un nuovo comma del seguente letterale tenore:

""Ogni socio ha diritto ad esaminare il libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione."";

- aggiungere, nell'attuale settimo comma, la previsione che l'associato può essere escluso anche in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico;

3) - modificare l'articolo 8 (Organi dell'Associazione) sostituendo l'indicazione "il Collegio dei revisori dei conti" con il "il Revisore legale dei conti" ed aggiungendo nel novero degli organi dell'Associazione l'Organo di controllo;

4) - modificare l'articolo 9 (Assemblea dei soci) nel seguente letterale tenore:

""Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa e si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'Organo di Controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare il bilancio preventivo e di esercizio, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, del bilancio sociale;
- f) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge;
- g) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sull'esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo.

i) deliberare sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore;

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

La convocazione della Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata mediante avviso, spedito o consegnato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica), Esso può essere comunicato, anche in forma scritta, con consegna a mano e sottoscrizione del destinatario, comprovante la data del ricevimento.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano come di seguito:

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, trasformazione fusione o scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. È ammessa la rappresentanza in assemblea, ma ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.lgs. 117/17 la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare

l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al segretario dell'Assemblea riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale."";

5) - modificare l'articolo 10) (Il Consiglio direttivo) specificando che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati, precisando a tal proposito che si applica l'articolo 2382 del Codice Civile; specificando al comma successivo che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e che le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza; prevedendo al penultimo comma che fra le competenze del Consiglio Direttivo vi è anche, oltre quelle già esistenti, la predisposizione ed approvazione del Codice Etico;

6) - aggiungere un nuovo articolo che assumerà il numero 12) inerente l'Organo di controllo ed avente il seguente letterale tenore:

""Articolo 12 - (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del Codice Etico e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed in particolare alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- L'organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in

cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato."";

7) - sostituire integralmente l'attuale articolo 12) (Il Collegio dei Revisori dei conti) con un nuovo articolo che assumerà il numero 13 avente il seguente letterale tenore:

"" Articolo 13 – Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art.30. Comma 6 del D. Lgs. 117/2017, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio di esercizio."";

8) - modificare l'articolo relativo allo scioglimento (articolo 14, già articolo 13) prevedendo che l'assemblea nomini anziché due o più liquidatori un solo liquidatore preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri;

9) - sostituire l'articolo 15) (clausola compromissoria) (corrispondente all'articolo 14 dell'attuale statuto) come segue:

""Art. 15 – Clausola di Mediazione e scelta del Foro territorialmente competente

1. Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli Organi di Controllo interno, Revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (ADR Center Sede di Rimini), iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della Giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it.

2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rimini, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo territorialmente competente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c."".

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare sull'approvazione dello statuto con le modifiche sopra analiticamente illustrate.

L'Assemblea:

preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, previa votazione orale, con controprova per astenuti e contrari,

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il testo dello **statuto vigente modificato** come sopra esposto che mi viene consegnato dal comparente e che allego sotto la **lettera "A"** al presente atto per farne parte integrante, omissane la lettura per dispensa del comparente.

Indi il Presidente propone di adottare un nuovo statuto adeguato sia nelle parti obbligatorie che facoltative alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017, di cui è stato già trasmesso il testo a tutti gli associati e di cui io Notaio ho dato integrale lettura in assemblea, precisando che le disposizioni di tale Statuto entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art.102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. lgs. n.117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro. Il Presidente, verificate le presenze e dato atto che hanno lasciato l'assemblea il ragionier Daniele Dell'Omo e l'associato Sapucci Giovanni, invita l'assemblea a deliberare su quanto sopra esposto.

L'Assemblea:

preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, previa votazione orale, con controprova per astenuti e contrari, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di adottare il **nuovo statuto adeguato** alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017 in vista dell'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore), che il Presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante, previa lettura da me datane in assemblea;

- di dare atto che le disposizioni dello statuto allegato sotto la lettera "B" entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art.102 comma 2 e art.104 comma 2 del D. lgs. n.117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro. Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea in sede straordinaria essendo le ore 18,05 (diciotto e minuti cinque), dando atto che essa continua in sede ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina organi di controllo e revisione legale e determinazione del compenso;
2. Presentazione del Codice Etico di EducAid approvato dal consiglio direttivo.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione che richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni tributarie previste per le ONLUS (D.Lgs.n.460/1997) nonchè quelle previste per gli E.T.S. (D.Lgs.n.117/2017).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su venti facciate di cinque fogli del quale prima delle firme ho

dato lettura, in assemblea, al comparsa che lo approva.

F.TI: IVO GIUSEPPE PAZZAGLI - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n. 12.528

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "EducAid".

L'associazione è riconosciuta quale organizzazione non governativa ai sensi della L. 49/87 ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Rimini attualmente in Via Vezia n.2. L'Assemblea, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 – Durata - oggetto - scopo

L'Associazione ha durata illimitata non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo e di aiuti di emergenza a beneficio di popolazioni vittime della guerra e di calamità naturali. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di realizzare le seguenti iniziative:

- promuovere azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale utilizzando strumenti educativi e di animazione sociale;
- attivare aiuti umanitari a sostegno della popolazione minorile o vulnerabile versante in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio o vittime della violenza e delle guerre, anche mediante la costruzione di percorsi ed esperienze pedagogiche che producano risposte efficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socio-culturale dei bambini con difficoltà di inserimento e di apprendimento;
- promuovere interventi diretti o di collaborazione a sostegno di politiche di recupero e di integrazione di minori abbandonati e senza fissa dimora;
- promuovere interventi a beneficio delle popolazioni sfollate e profughe ospitate in centri di accoglienza e campi profughi e di sostegno psico-sociale ed educativo ai bambini e traumatizzati;
- promuovere interventi per la deistituzionalizzazione e il reinserimento sociale di soggetti disabili e di minori orfani;
- promuovere azioni finalizzate ad incoraggiare e proteggere il diritto all'integrazione sociale di bambini con deficit o difficoltà di apprendimento, prevenire e ridurre, tramite il lavoro educativo e sociale, gli svantaggi e le difficoltà dei soggetti con bisogni speciali e con difficoltà sociali e culturali migliorando le possibilità di avere accesso alle normali strutture educative, scolastiche, riabilitative e più in generale alla vita sociale;
- promuovere azioni dirette a sensibilizzare, in qualsiasi forma, il rispetto dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini, dei disabili e delle minoranze, anche attraverso la promozione della conoscenza e dell'applicazione delle convenzioni internazionali in materia;
- promuovere iniziative tese a favorire, tramite il lavoro formativo ed il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, l'innovazione pedagogica e lo sviluppo delle competenze delle figure che hanno la responsabilità dell'educazione, della cura e dell'aiuto ai minori;
- promuovere interventi e scambi in ambito regionale, nazionale ed internazionale con il coinvolgimento attivo degli Enti Locali e della società civile;
- progettare, gestire, valutare processi di formazione ed aggiornamento degli

operatori pubblici, privati e del volontariato, con particolare riferimento alle figure educative e di aiuto, nonché selezionare, formare ed impiegare volontari e cooperanti in supporto alle attività di cooperazione internazionale in Italia e all'estero;

- organizzare corsi di formazione in loco ed in Italia per cittadini dei Paesi in via di sviluppo (PVS);

- organizzare iniziative ed attività di informazione e di "Educazione allo Sviluppo" in Italia ed all'estero;

- promuovere partenariati con associazioni dei Paesi beneficiari degli aiuti, sostenerne l'empowerment e facilitare la creazione di imprese sociali senza fini di lucro;

- promuovere le formazioni di operatori di pace e mediatori dei conflitti e realizzare interventi per la risoluzione nonviolenta degli stessi;

- promuovere la partecipazione dei giovani a programmi di scambio e cooperazione internazionali e a programmi per la promozione della integrazione europea;

- favorire la partecipazione alle attività di tutte le persone senza discriminazioni di età, sesso, religione, appartenenza politica, disabilità, condizione sociale ed economica. L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti, sia nazionali che internazionali, assumere partecipazioni e compiere in genere ogni operazione anche immobiliare che sia ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei fini statutari.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, a titolo esemplificativo, da:

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- qualsiasi altra entrata compatibile e utile al raggiungimento delle finalità sociali.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente da parte di chi intende aderire all'Associazione e da parte degli associati. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E'

comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

Il fondo di dotazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. I versamenti effettuati dagli associati per quote associative e contributi qualunque sia l'entità, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 5 - Il bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci - preventivo e di esercizio - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno, per la definitiva approvazione. In ogni caso entro il 30 di giugno rendiconti, bilanci e rendiconti della raccolta fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispose il bilancio sociale che, previa approvazione dell'assemblea, dovrà, se dovuto, essere pubblicato sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente la Associazione aderisce o in alternativa depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 6 - Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse od accessorie. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – I soci

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di

diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nel qual caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto mese. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nel Codice etico, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, sarà l'Assemblea a pronunciarsi definitivamente in merito, assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dagli organi dell'associazione, l'associato moroso, potrà essere escluso, senza formalità ulteriori, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla comunicazione di sollecito di pagamento allo stesso inviato.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa e si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'Organo di Controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare il bilancio preventivo e di esercizio, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, del bilancio sociale;
- f) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge;
- g) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sull'esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo.
- i) deliberare sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore;

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

La convocazione della Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata mediante avviso, spedito o consegnato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica), Esso può essere comunicato, anche in forma scritta, con consegna a mano e sottoscrizione del destinatario, comprovante la data del ricevimento.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano come di seguito:

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, trasformazione fusione o scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. È ammessa la rappresentanza in assemblea, ma ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.lgs. 117/17 la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al segretario dell'Assemblea riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'assemblea. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea e la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, verrà sostituito automaticamente dal primo consigliere non eletto all'ultima assemblea dei soci. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione, anche a mezzo fax o posta elettronica al numero o all'indirizzo dichiarato dal socio e risultante dai libri dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; predispone ed approva il Codice Etico ed eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di spesa e/o decidere il coinvolgimento dell'Associazione in attività progettuali salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla sopra citata azione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del Codice Etico e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed in particolare alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- L'organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere

ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 – Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art.30. Comma 6 del D. Lgs. 117/2017, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio di esercizio.

Art. 14 - Scioglimento.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni od organizzazioni operanti in identico od analogo settore o comune a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un liquidatore, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

Art. 15 – Clausola di Mediazione e scelta del Foro territorialmente competente

1. Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli Organi di Controllo interno, Revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (ADR Center Sede di Rimini), iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della Giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it.

2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rimini, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo territorialmente competente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c.

Art. 16 - Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.TI: IVO GIUSEPPE PAZZAGLI - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "B" alla raccolta n. 12.528

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "EDUCAID ETS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

2. L'Associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore " o l'acronimo "ETS".

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Rimini.

2. L'Assemblea, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 – Durata - oggetto - scopo

1. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Scopo finale dell'Associazione è la realizzazione di società inclusive, democratiche, giuste, aperte e solidali in Paesi e contesti che vivono situazioni di difficoltà, per il raggiungimento del quale:

a) la cooperazione internazionale è da intendersi come cooperazione educativa: operare insieme nella diversità per l'affermazione concreta dei diritti universali dell'uomo, a partire da quelli dei bambini e delle bambine, delle donne e degli uomini che vivono situazioni di difficoltà, marginalità ed esclusione;

b) la difesa dei diritti di gruppi più vulnerabili e discriminati come le persone con disabilità deve garantire la loro partecipazione attiva, l'empowerment e l'inclusione sociale;

c) l'educazione inclusiva va considerata un metodo privilegiato per lo sviluppo integrale della persona umana e per la realizzazione di comunità e società inclusive attraverso processi co-costruiti.

3. L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere il rispetto dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini e delle bambine, delle persone con disabilità e delle minoranze, attraverso la conoscenza e l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia.

b) Prevenire e ridurre, tramite l'idea e la pratica della "community education", gli svantaggi dei soggetti con difficoltà personali, sociali e culturali, agendo con la convinzione che sia indispensabile costruire un sistema formativo nel quale confluiscono tutte le risorse educative della collettività in una prospettiva di collaborazione che eviti fenomeni di delega totale a singoli soggetti (gli specialisti) e che individui nella dimensione educativa il fattore fondamentale di

convivenza, di partecipazione e di sviluppo democratico della comunità.

c) Promuovere un approccio alla disabilità che punti all'emancipazione, all'empowerment e alla partecipazione, in coerenza con quanto affermato dalla Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità. Tutto ciò a partire dal mettere le persone con disabilità al centro dei progetti di cooperazione internazionale in modo che la loro expertise venga valorizzata, nella convinzione che la diversità tra gli individui rappresenti un valore universale e che una società inclusiva sia un beneficio per tutti.

d) Favorire, tramite il lavoro formativo e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, l'innovazione pedagogica e sociale, la qualità e l'efficacia educativa e formativa della scuola e il massimo sviluppo delle competenze personali, sociali ed accademiche degli studenti e delle competenze delle istituzioni e degli operatori che hanno la responsabilità dell'educazione, della cura e dell'aiuto verso tutti coloro che si trovano in condizioni di sofferenza, disagio, marginalità, sfruttamento, svantaggio e difficoltà, incluse quelle prodotte da guerre e da catastrofi.

e) Promuovere un approccio di genere sperimentando attività e metodologie educative, formative e lavorative orientate a favorire l'uguaglianza delle opportunità e la valorizzazione delle differenze individuali e di gruppo.

f) Promuovere, nel rispetto dei principi della cooperazione educativa, l'incontro, lo scambio di esperienze, la collaborazione fra operatori che svolgono professioni simili in Paesi e contesti diversi e la collaborazione con Università, Centri di ricerca, docenti e ricercatori, anche con l'intento di promuovere la formazione continua degli stessi operatori.

g) Garantire il "mainstream" della disabilità, in modo che le persone con disabilità siano incluse sistematicamente in ogni settore ed ambito della società e possano fruire di servizi fondamentali pienamente accessibili e progettati secondo l'*Universal Design*. Il "mainstream" della disabilità deve essere applicato alle *policies* per lo sviluppo economico, per il turismo, per l'educazione, per l'uguaglianza di genere, ecc.

h) Promuovere la concezione secondo cui le organizzazioni di persone con disabilità (OPD) sono le uniche legittime rappresentanti dei diritti delle persone con disabilità e debbano di conseguenza essere incluse in tutte le iniziative di *advocacy* e di *decision making*.

i) Promuovere il tema del turismo responsabile, accessibile, inclusivo, sociale e professionale, quale strumento di empowerment culturale ed economico.

j) Promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, alla pace, all'interculturalità, all'antirazzismo; l'informazione, la ricerca e l'innovazione sui temi dello sviluppo sostenibile e dell'interdipendenza planetaria; la realizzazione e la promozione di attività artistico-culturali.

k) Promuovere l'accoglienza e la promozione sociale di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e profughi.

l) Promuovere l'attività educativa e formativa a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, ecc.) sui temi di interesse per EducAid, facendo riferimento a tale attività anche per la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione.

m) Promuovere il concetto di *scuola* come comunità educante aperta, democratica ed inclusiva, in antitesi alle scuole rigide, prescrittive ed escludenti.

n) Promuovere il concetto di *scuola* come contesto capace di attuare didattiche innovative e coinvolgenti con la consapevolezza dell'interdipendenza fra la

qualità delle competenze sociali e relazionali e la qualità degli apprendimenti e delle competenze accademiche.

o) Promuovere il concetto di *scuola* come spazio inclusivo aperto al mondo con la consapevolezza che l'accoglienza e la valorizzazione di tutte le differenze costituisce la condizione necessaria per una scuola di qualità per tutti.

p) Promuovere il concetto di *scuola* come motore per lo sviluppo della Comunità: una scuola inclusiva promuove una società inclusiva, forma cittadini educati alla democrazia e al rispetto e alla valorizzazione delle differenze.

Art. 4 – Attività

1. L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale, così come individuate nell'art. 5 D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) promuovere azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale utilizzando strumenti educativi e di animazione sociale;

b) attivare aiuti umanitari a sostegno della popolazione minorile o vulnerabile versante in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio o vittime della violenza e delle guerre, anche mediante la costruzione di percorsi ed esperienze pedagogiche che producano risposte efficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socioculturale dei bambini con difficoltà di inserimento e di apprendimento;

c) promuovere interventi diretti o di collaborazione a sostegno di politiche di recupero e di integrazione di minori abbandonati e senza fissa dimora (bambini di strada);

d) promuovere interventi a beneficio delle popolazioni sfollate e profughe ospitate in centri di accoglienza e campi profughi e di sostegno psico-sociale ed educativo alle persone traumatizzate ed in particolare ai minori;

e) promuovere interventi per la deistituzionalizzazione e il reinserimento sociale di persone con disabilità e di minori orfani o comunque in stato di vulnerabilità;

f) promuovere azioni finalizzate ad incoraggiare e proteggere il diritto all'inclusione sociale di bambini con deficit o difficoltà di apprendimento; prevenire e ridurre, tramite il lavoro educativo e sociale, gli svantaggi e le difficoltà delle persone con disabilità o in situazioni di disagio sociale e culturale migliorando le possibilità di avere accesso alle normali strutture educative, scolastiche, riabilitative e più in generale alla vita sociale;

g) promuovere azioni dirette a sensibilizzare, in qualsiasi forma, il rispetto dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini, delle persone con disabilità e delle minoranze, anche attraverso la promozione della conoscenza e dell'applicazione delle convenzioni internazionali in materia;

h) promuovere iniziative tese a favorire, tramite il lavoro formativo ed il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, l'innovazione pedagogica e lo sviluppo delle competenze delle figure che hanno la responsabilità dell'educazione, della cura e dell'aiuto ai minori;

i) promuovere interventi, eventi e scambi sui temi di interesse dell'organizzazione in ambito regionale, nazionale ed internazionale con il coinvolgimento attivo degli Enti Locali e della società civile;

j) progettare, gestire, valutare processi di formazione ed aggiornamento degli operatori pubblici, privati e del volontariato, con particolare riferimento alle figure educative e di aiuto, nonché selezionare, formare ed impiegare volontari e cooperanti in supporto alle attività di cooperazione internazionale in Italia e

all'estero;

k) organizzare corsi di formazione in Italia e all'estero sui temi dell'educazione inclusiva, dell'inclusione sociale, disabilità, della didattica inclusiva, della cooperazione e dell'aiuto internazionale anche a distanza e utilizzando piattaforme informatiche e dispositivi digitali e internet;

l) organizzare iniziative ed attività di informazione e di "Educazione alla Cittadinanza Globale" in Italia ed all'estero;

m) promuovere azioni in partenariato con associazioni dei Paesi beneficiari degli aiuti, sostenerne l'empowerment e facilitare la creazione di imprese sociali senza fini di lucro o imprese profit etiche ed inclusive;

n) promuovere iniziative imprenditoriali in grado di fornire supporti anche economici a gruppi vulnerabili /o discriminati;

o) realizzare attività che favoriscano la partecipazione sociale di tutte le persone senza discriminazioni di età, sesso, religione, appartenenza politica, disabilità, condizione sociale ed economica;

p) realizzare progetti a favore di popolazioni vittime della guerra, di calamità naturali o in situazione di grave disagio economico e sociale;

q) aderire ad altre associazioni od enti, sia nazionali che internazionali, assumere partecipazioni e compiere in genere ogni operazione anche immobiliare che sarà ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei fini statutari;

r) promuovere attività formative per operatori di pace e mediatori dei conflitti e realizzare interventi per la risoluzione nonviolenta degli stessi;

s) promuovere e realizzare iniziative di turismo responsabile, accessibile, inclusivo, sociale e professionale, per far conoscere le realtà in cui sta operando, per far conoscere le realtà sociali in cui i diritti dei bambini sono negati e trascurati, in particolare di quelli in situazione di difficoltà e per proporre azioni migliorative della loro condizione;

t) realizzare attività volte all'accoglienza ed alla promozione sociale di migranti e rifugiati in Italia, alla promozione dei loro diritti, inclusa la parità di accesso ai diritti fondamentali e di cittadinanza, nonché quelli di richiedenti asilo e profughi;

u) realizzare azioni di monitoraggio e valutazione di progetti di cooperazione in campo educativo e sociale implementati da altri soggetti pubblici e privati;

v) realizzare attività educative e formative a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, ecc.) sui temi di interesse per EducAid, facendo riferimento a tale attività anche per la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione;

w) realizzare azioni in Italia e all'estero per il miglioramento degli ambienti delle scuole in termini di accessibilità e accoglienza, le competenze degli insegnanti e in genere l'organizzazione del sistema scolastico in chiave inclusiva;

x) realizzare attività in partenariato con gli Enti Locali ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali per l'attuazione di policies coerenti con la mission dell'organizzazione;

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

5. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote dei soci;
- b) contributi, sovvenzioni ed apporti dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche in regime di convenzione o di accreditamento o finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di Organismi Internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) eredità, lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche non direttamente destinate al patrimonio;
- f) erogazioni liberali ed entrate da raccolte fondi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibili e utile al raggiungimento delle finalità sociali.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente da parte di chi intende aderire all'Associazione e da parte degli associati. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o

di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

6. Il fondo di dotazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. I versamenti effettuati dagli associati per quote associative e contributi qualunque sia l'entità, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 6 – Il bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio anno al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci - preventivo e di esercizio - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno, per la definitiva approvazione. In ogni caso entro il 30 di giugno rendiconti, bilanci e rendiconti della raccolta fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale che, previa approvazione dell'Assemblea, dovrà, se dovuto, essere pubblicato sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente l'Associazione aderisce o in alternativa depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 7 – Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – I soci

1. Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle, siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo e versino la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio direttivo, specificando le proprie generalità, in quanto persona fisica,

e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto, deliberazioni degli organi sociali, Codice etico ed eventuali regolamenti.

3. Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, la sede e la descrizione dell'attività svolta;

b) il ruolo o la carica della persona che sottoscrive la domanda;

c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nel qual caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto mese.

7. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

8. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a concorrere all'elaborazione e ad approvare il programma di attività con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; approvare e modificare lo Statuto; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

9. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, il Codice Etico, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

11. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nel Codice Etico, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non

condivida le ragioni dell'esclusione, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

12. Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dagli organi dell'Associazione, l'associato moroso, potrà essere escluso, senza formalità ulteriori, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla comunicazione di sollecito di pagamento allo stesso inviato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Revisore legale dei conti.

2. Ai componenti degli Organi Sociali, incluso l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, mediante delibera di Assemblea, può essere attribuito un compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 comma 2 e 3.

Art. 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa e si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'Organo di Controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare il bilancio preventivo e di esercizio, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, del bilancio sociale;
- f) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge;
- g) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sull'esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore;

3. Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
6. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata mediante avviso, spedito o consegnato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
7. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica). Esso può essere comunicato, anche in forma scritta, con consegna a mano e sottoscrizione del destinatario, comprovante la data del ricevimento.
8. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano come di seguito:
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, trasformazione fusione o scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. È ammessa la rappresentanza in Assemblea, ma ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
13. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
15. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
16. Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.lgs. 117/17, la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al segretario dell'Assemblea riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
17. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo

verbale.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
2. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo è composto, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'assemblea. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
6. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, verrà sostituito automaticamente dal primo consigliere non eletto all'ultima assemblea dei soci. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
7. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) deliberare la nomina dei dipendenti e collaboratori, in Italia e all'estero, determinandone la retribuzione;
 - d) deliberare la nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, di un Direttore definendone i relativi poteri;
 - e) gestire le attività funzionali alla realizzazione delle strategie e programmi dell'Associazione;
 - f) gestire le risorse fisiche e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione dei piani di lavoro;
 - g) nominare Presidente, Vicepresidente e un Segretario ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci;
 - h) predisporre ed approvare eventuali Regolamenti interni ed il Codice Etico dell'organizzazione;
 - i) proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
 - j) predisporre e presentare all'Assemblea per definitiva approvazione le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - k) predisporre, per libera determinazione o per obblighi di legge, e presentare all'Assemblea per sua approvazione, il bilancio sociale, tenendo conto della

natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

- l) convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno;
- m) deliberare in merito alle domande di ammissione a socio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e, nel caso, motivarne il rigetto, dandone comunicazione all'Assemblea;
- n) individuare e stabilire le modalità di svolgimento di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- o) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- p) definire, ogni anno, l'entità della quota associativa, revisionare gli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, salvo ratifica dell'Assemblea;
- q) deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato a norma del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- r) instaurare collaborazioni e partenariati con altri enti;
- s) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- t) deliberare la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione ad altri enti consorzi, ATS, ecc.;
- u) deliberare la sovvenzione, il versamento di contributi, l'effettuazione di donazioni in favore di altri enti ed istituzioni ai sensi e nei limiti di cui al presente Statuto;
- v) conferire e revocare atti di delega, conferendo i relativi poteri necessari, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca;
- w) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati e deliberare acquisti, locazioni, comodati, accettare donazioni o lasciti testamentari.

8 Il Consiglio Direttivo può delegare sue competenze e funzioni ad uno o più tra i suoi membri.

9. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione, anche a mezzo fax o posta elettronica al numero o all'indirizzo dichiarato dal socio e risultante dai libri dell'Associazione.

10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

12. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purché sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, garantire lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; al Segretario riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di spesa e/o decidere il coinvolgimento dell'Associazione in attività progettuali salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla sopra citata azione.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del Codice Etico e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed in particolare alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

e) L'Organo di Controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

7. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 14 – Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art.30. Comma 6 del D. Lgs. 117/2017, può assegnare all'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della Revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo, incaricato della Revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di Controllo incaricato della Revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

3. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio di esercizio.

Art. 15 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento (cessazione, estinzione o soppressione dell'Associazione) per qualunque causa, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone i relativi poteri. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

2. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Clausola di Mediazione e scelta del Foro territorialmente competente

1. Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli Organi di Controllo interno, Revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (ADR Center Sede di Rimini), iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della Giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it.

2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rimini, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo territorialmente competente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c.

Art. 17 – Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016,

n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D.lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro.

F.TI: IVO GIUSEPPE PAZZAGLI - MAURO PLESCIA NOTAIO